



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

ATTO DI CONSIGLIO Seduta del 31/03/2021 n. 25

OGGETTO:
REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE. LEGGE 160/2019

L'anno **Duemilaventuno** il giorno **Trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **18:00**, in modalità telematica nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio n.1/2020 si è riunito il Consiglio, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **ORDINARIA** ed in **PRIMA** convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta **PUBBLICA**, il Sindaco ed i seguenti Consiglieri:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	RAGNINI DAMIANO	PRESIDENTE	Si
2	GIAMPIERI SILVIA	CONSIGLIERE	Si
3	FAGOTTI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Si
4	GALAVOTTI MIRCO	CONSIGLIERE	Si
5	ROSSINI BARBARA	CONSIGLIERE	Si
6	PELATI GIULIANO	CONSIGLIERE	Si
7	ALABARDI AURELIO	CONSIGLIERE	Si
8	BIANCHI SAMUELE	CONSIGLIERE	Si
9	BIANCHI ERMANNO	CONSIGLIERE	Si
10	CALVANI DANIELE	CONSIGLIERE	Si
11	RUSSO MASSIMILIANO	CONSIGLIERE	Si
12	BELVEDERESI TANIA	CONSIGLIERE	Si
13	GAMBI MARCO	CONSIGLIERE	No
14	PIATANESI LARA	CONSIGLIERE	Si
15	SANTINI ENRICO	CONSIGLIERE	Si
16	CATRARO LORENZO	CONSIGLIERE	Si
17	ASCANI ROBERTO	SINDACO	Si
	Presenti N. 16	Assenti N. 1	

Assiste il Signor **IMPERATO SALVATORE** Segretario Generale.

Assume la Presidenza il Signor **RAGNINI DAMIANO**.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori: **BELVEDERESI TANIA, GIAMPIERI SILVIA e SANTINI ENRICO**
Sono presenti, inoltre i seguenti assessori:

N.	Cognome e Nome	Carica	Presenza
1	MARCONI ANDREA	ASSESSORE	Si
2	CALVANI ROMINA	ASSESSORE	Si
3	CITTADINI RUBEN	ASSESSORE	Si
4	FORIA SERGIO	ASSESSORE	Si
5	PELATI ILENIA	ASSESSORE	Si
	Presenti N. 5	Assenti N. 0	

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 31/03/2021 n. 25

Comune di Castelfidardo - Piazza della Repubblica n.8 - 60022 Castelfidardo - Tel. 071.78291 - Fax 071.7820119 - www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part.I.V.A. 00123220428 - P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 1



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale disponendo che *"... i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dal Regolamento per l'applicazione della TOSAP ai sensi del Dlgs 507/93 approvato, con delibera di C.C. n. 157 del 29 giugno 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 838 ossia: *"Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, che si articola nei seguenti punti principali:

- TITOLO I: Disposizioni generali;
- TITOLO II: Tariffa del Canone;
- TITOLO III: Riscossione e sanzioni;
- ALLEGATO A: Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie,

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 31/03/2021 n. 25



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma;

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale dei mercati non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'art. 151, comma 1, del D.lgs. 267 del 18 agosto 2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 in data 18/01/2021, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario triennale 2021/2023;

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 31/03/2021 n. 25

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 3



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

RICHIAMATO l'articolo 124 del TUEL che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

VISTO il Regolamento generale per la disciplina delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 127 in data 8 settembre 1998;

VISTI i pareri favorevoli, espressi dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta della presente deliberazione ed inseriti all'originale del presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere espresso ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Collegio dei Revisori, con verbale n. 12 del 25/03/2021 allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale (**Allegato B**);

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

UDITA l'illustrazione dell'assessore al bilancio Foria Dott. Sergio e gli interventi dei consiglieri Piatanesi e Russo, così come riportati nel resoconto dell'odierna seduta;

CON VOTAZIONE resa in forma palese, per appello nominale, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 16
Astenuti	n. 5 (Belvederesi, Russo, Piatanesi, Santini e Catraro)
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare il Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate ai sensi della Legge 160/2019 art. 1 commi 837-845, composto di n. 18 articoli riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale, come "**Allegato A**";
3. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
4. di dare atto che, con successiva deliberazione, la Giunta comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;
5. di stabilire che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone di concessione dei mercati decorrono dall'1/1/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000.

ATTO DI CONSIGLIO

Seduta del 31/03/2021 n. 25

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 4



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

Infine, stante l'urgenza a provvedere;

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa in forma palese, per appello nominale, che ha fornito il seguente risultato accertato dagli scrutatori e dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

Presenti	n. 16
Astenuti	n. 5 (Belvederesi, Russo, Piatanesi, Santini e Catraro)
Votanti	n. 11
Voti favorevoli	n. 11
Voti contrari	n. 0

DELIBERA

di dichiarare il presente atto, immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, c. IV del Tuel 18/08/2000, n. 267.

Si dà atto che ultimata la trattazione dei punti all'ordine del Giorno la seduta è chiusa alle ore 19,05.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

ATTO DI CONSIGLIO
Seduta del 31/03/2021 n. 25

Comune di Castelfidardo – Piazza della Repubblica n.8 – 60022 Castelfidardo – Tel. 071.78291 – Fax 071.7820119 – www.comune.castelfidardo.an.it
Codice Fiscale e Part I.V.A. 00123220428 – P.E.C. comune.castelfidardo@pec.it

Pag. 5



COMUNE DI CASTELFIDARDO

Provincia di ANCONA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to f.to **IMPERATO SALVATORE**

IL PRESIDENTE
F.to f.to **RAGNINI DAMIANO**

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata **immediatamente** eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del TUEL n. 267/2000 e pubblicata in data 01/04/2021

Castelfidardo li 01/04/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
IMPERATO SALVATORE



COMUNE DI CASTELL'FIDARDO
PROVINCIA DI ANCONA

VERBALE N. 12/2021

Oggetto: Parere sulla proposta di approvazione dei Regolamenti per l'Istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. (Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria art. 1, comma 816 Legge 160/2019) e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi destinati a mercati (art. 1, comma 837 legge 160/2019).

In data 25/03/2021 alle ore 17:00 in audiovideo collegamento tramite piattaforma skype si è riunito, il Collegio dei Revisori dei Conti, nelle persone di

Dott. Giuseppe Goro	Presidente	Presente
Dott.ssa Daniela Algozino	Componente	Presente
Rag. Roberto Paradisi	Componente	Presente

per procedere al rilascio del parere alle proposte consiliari concernente l'approvazione dei regolamenti in oggetto.

PREMESSA

Vista la proposta di deliberazione consiliare n. 16081 presentata in data 23/03/2021, concernente rispettivamente l'istituzione e la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate - legge 160/2019 e la proposta di deliberazione consiliare n. 16082 per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale - legge 160/2019 ai fini dell'acquisizione del parere di cui all'art. 239, comma 1, lett. b) punto 7) del TUEL 267/2000;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

viste le disposizioni dell'art. 1, L. 160/2019, c. 821, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone Unico Patrimoniale il quale prevede che il Canone è disciplinato dagli Enti, con Regolamento da adottare dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.15.12.1997, n. 446 con le relative specifiche indicazioni per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari, la tipologia degli impianti pubblicitari, la superficie degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni, le esenzioni o riduzioni, per le occupazioni e diffusione dei messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, per le sanzioni amministrative;

viste le disposizioni recate dal comma 837, art. 1, Legge 160/2019, secondo il quale i comuni e le città metropolitane istituiscono con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (canone mercatale) con le relative specifiche indicazioni disposte dal comma 843 in relazione alla riduzione e/o azzeramento del canone, alle eventuali esenzioni e aumenti nella misura del 25 % delle tariffe stabilite dal comma 837, dalla misura della riduzione prevista per i mercati con carattere ricorrente;

tenuto conto

- che i comuni con deliberazione di consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, *“possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;*
- che l'art. 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede che *“Il termine ... per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*
- che i Principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli Enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (febbraio 2019) al punto 2.8 annovera tra i regolamenti sui quali l'organo deve esprimere il proprio parere: *f) regolamento per applicazione imposta pubblicità e per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni; g) regolamento per l'occupazione del suolo e per l'applicazione del relativo canone; h) regolamento per le entrate comunali;*

considerato

- che gli importi per entrambi i canoni devono essere riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'art. 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o le altre modalità previste dal medesimo codice;
- che con l'istituzione del Canone Unico Patrimoniale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche; l'imposta comunale sulla pubblicità; il diritto sulle pubbliche affissioni; il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone non ricognitorio di occupazione stradale di cui all'art. 27, commi 7 e 8 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;
- ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative si applica il comma 821, lettere g) e h) dell'articolo 1, Legge 160/2019;

- che con l'istituzione del Canone mercatale sono sostituite: la tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche di cui al capo II del D.lgs. 15/11/1993 n. 507; il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e limitatamente ai casi di occupazione temporanee di cui al comma 842, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- che, sotto il profilo delle rilevanza ai fini IVA, a prescindere dalla sua natura di entrata patrimoniale, si ritiene che possano essere ancora valide le conclusioni cui è pervenuta l'A. d. E. con la risoluzione n. 25/E del 5 febbraio 2003, secondo le quali "Le modalità con le quali vengono rilasciate le autorizzazioni necessarie per l'installazione dei mezzi pubblicitari, nonché le concessioni per l'occupazione delle aree pubbliche, a fronte delle quali sono dovuti i rispettivi canoni, richiedono l'esercizio di poteri pubblicistici-amministrativi tipici degli enti pubblici", come nel caso del canone unico per il quale l'ente deve rilasciare preventiva concessione per l'occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli impianti pubblicitari, cui ne consegue la non rilevanza IVA per carenza del presupposto soggettivo.

RISCONTRI

Rilevato

- che ai sensi dell'art. 49, del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 è stato richiesto e formalmente acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile economico finanziario;
- che con i presenti regolamenti l'ente, vista la Risoluzione n. 9/DF del 18.12.2020, potrà gestire disgiuntamente o congiuntamente l'entrata a seconda dei diversi presupposti impositivi dei canoni in argomento;
- che i regolamenti approvati con le deliberazioni di cui alla presente proposta entrano in vigore con decorrenza dal 1° gennaio 2021.

VERIFICHE

Visto l'art. 239, comma 1, lettera b), punto 7) del Decreto Legislativo 267/2000 nonché i Principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali al punto 2.8.

Verificato che i suddetti regolamenti sono formulati:

- nel rispetto del perimetro di autonomia demandata all'ente in materia di regolamentazione;
- nel rispetto del requisito della completezza.

Verificato, inoltre, che i suddetti regolamenti sono coerenti con quanto previsto dagli altri regolamenti attualmente in vigore nell'ente in materia di entrate.

CONCLUSIONE

Esprime


Parere Favorevole alle proposte di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione dei
"Regolamenti per l'Istituzione e la Disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019 "

IL COLLEGIO DEI REVISORI


Dott. Giuseppe Goro



Dott.ssa Daniela Algozino



Rag. Roberto Paradisi



ALLEGATO A



COMUNE DI CASTELFIDARDO
Provincia di Ancona

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI
CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE
DESTINATE A MERCATI**

Approvato con Delibera di C.C. n.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

Indice

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	
Articolo 1 - Oggetto del regolamento	
Articolo 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo.....	
Articolo 3 - Disciplina dei mercati.....	
TITOLO II - TARIFFA DEL CANONE	
Articolo 4 - Criteri per la determinazione della tariffa.....	
Articolo 5 - Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.....	
Articolo 6 - Tariffa annuale	
Articolo 7 - Tariffa giornaliera	
Articolo 8 - Determinazione del canone.....	
Articolo 9 - Riduzioni ed esenzioni.....	
TITOLO III RISCOSSIONE E SANZIONI	
Articolo 10 - Termini e modalità di pagamento	
Articolo 11 - Occupazioni abusive, sanzioni e indennità	
Articolo 12 - Sospensione dell'attività di vendita.....	
Articolo 13 - Accertamenti.....	
Articolo 14 - Rimborsi.....	
Articolo 15 - Riscossione coattiva	
Articolo 16 - Funzionario responsabile.....	
Articolo 17 - Norme transitorie	
Articolo 18 - Entrata in vigore.....	
Allegato A -	



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 istituisce e disciplina nel territorio del Comune di Castelfidardo l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui ai commi da 837 a 845, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

2. Ai fini dell'applicazione del canone, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone di concessione di cui al comma 1, si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della legge n. 160/2019, disciplinato dal *Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché del servizio delle pubbliche affissioni*.

4. Il canone di concessione di cui al comma 1 sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 2 - Presupposto del canone, soggetto attivo e soggetto passivo

Il canone di concessione è dovuto al Comune di Castelfidardo dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

1. Fermo restando quanto disposto al comma 1, le attività di gestione, accertamento e riscossione del canone di cui al presente regolamento, possono essere affidate, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, a Concessionario iscritto all'Albo istituito, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997 o ad altro soggetto idoneo ai sensi del comma 5 dell'articolo 52 del medesimo decreto.

Art. 3 - Disciplina dei mercati

1. Per l'individuazione delle aree e degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, nonché per la disciplina del commercio inerente i mercati, i posteggi isolati e il commercio itinerante, ivi compresi i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni e autorizzazioni, si rinvia al Regolamento dei mercati ed al quadro normativo vigente in materia.

TITOLO II TARIFFA DEL CANONE

Art. 4 Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:

a) durata dell'occupazione



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

- b) zona territoriale definita dalla classificazione delle strade in ordine di importanza;
- c) superficie dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
- d) tipologia dell'occupazione in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

Art. 5 Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in due categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche è determinata dall'Allegato A del presente Regolamento.
3. Alle strade od aree appartenenti alla prima categoria viene applicata la tariffa più elevata.
4. La tariffa per le strade di seconda categoria è ridotta in misura del 20% per cento rispetto alla tariffa applicata per la prima categoria.

Art. 6 Tariffa annuale

1. La tariffa annua è applicata ai mercati, realizzati anche in strutture attrezzate, che comportano la sottrazione permanente delle aree all'uso pubblico e comunque per una durata non inferiore a 365 giorni l'anno. Per le occupazioni aventi inizio nel corso dell'anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l'importo del canone, viene determinato in base all'effettivo utilizzo diviso in dodicesimi considerando per intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni
2. La tariffa standard annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.
3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 7 Tariffa giornaliera



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

1. La tariffa giornaliera è applicata ai mercati a carattere temporaneo, che comportano la sottrazione all'uso pubblico delle aree con cadenza periodica, giornaliera, settimanale o mensile, e che per i restanti periodi tornano nella disponibilità della collettività.
2. La tariffa standard giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare è quella indicata al comma 842 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 in ragione della popolazione residente al 31.12 dell'anno precedente.
3. La tariffa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati.
4. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono indicati nella delibera tariffaria di competenza della Giunta
5. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade o aree classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
6. La superficie occupata è espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore.
7. La durata dell'occupazione, per i mercati a carattere temporaneo, è espressa in giorni ed eventualmente in ore o fasce orarie.
8. La delibera tariffaria è di competenza della Giunta Comunale e deve essere approvata entro il termine fissato dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Le tariffe, qualora non modificate entro il suddetto termine, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 8 Determinazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone mercatale è dovuto, quale obbligazione autonoma, per ogni anno o frazione di anno solare per cui si protrae l'occupazione; la misura ordinaria del canone è determinata moltiplicando la tariffa base annuale per il coefficiente di valutazione e per il numero dei metri quadrati dell'occupazione.
2. La tariffa giornaliera, si applica in ragione di un nono (1/9) per ciascuna ora di occupazione; qualora l'occupazione effettiva si protragga oltre le 9 ore, si applica la tariffa giornaliera
3. Per le occupazioni temporanee nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione del 40 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.
4. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli aggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

Art. 9 Riduzioni ed esenzioni

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 843 della L. 160/2019, la Giunta Comunale può disporre riduzioni sino all'azzeramento del canone per particolari tipologie di mercati.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

TITOLO III RISCOSSIONE E SANZIONI

Art. 10 Termini e modalità di pagamento

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando unicamente la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o le altre modalità previste dal medesimo codice.
2. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; qualora l'importo del canone superi Euro 100,00 sarà facoltà dell'Ufficio, in base a motivata richiesta dell'interessato, concederne la rateazione, in massimo quattro rate, con importi da corrispondersi entro il termine di scadenza della concessione.
3. Per le occupazioni periodiche (*mercati settimanali*), il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 250,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate scadenti il 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio.
4. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato, di norma, in un'unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone va corrisposto entro il 31 gennaio; per importi superiori a Euro 500,00 è ammessa la possibilità del versamento in tre rate, scadenti il 31 gennaio – 30 aprile – 31 luglio.
5. I soggetti non titolari di posto fisso, cosiddetti "*spuntisti*", devono effettuare il pagamento del canone al momento dell'assegnazione del posteggio.
6. Il versamento del canone deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi.
7. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.
8. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Il proprietario è responsabile in solido con l'affittuario del pagamento del canone di occupazione.
9. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni di cui all'art. 11 considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.
10. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

Art. 11 Occupazioni abusive, sanzioni e indennità

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (*obbligo di rimozione delle opere abusive*) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento si applicano:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie il cui minimo edittale coincide con l'ammontare della somma di cui alla lettera a) ed il massimo edittale corrisponde al suo doppio. Per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le norme di cui alla L. 24 novembre 1981 n. 689, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta previsto dall'art 16 della legge 689/1981.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione di cui alla lettera h) del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 viene fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall'art. 50, della legge n. 449 del 1997.
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, misura fissata dall'art. 7-bis del decreto legislativo n. 267/2000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24/11/1981 n. 689.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Art. 12 Sospensione dell'attività di vendita

1. L'omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, ai sensi dell'articolo 29, comma 3, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il dirigente competente dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo di norma non superiore a 20 giorni e comunque fino alla data della dimostrazione dell'avvenuto pagamento. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività commerciale.

Art. 13 Accertamenti

1. L'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento sono rilevate dai competenti organi della polizia locale e dagli altri soggetti, tra i quali i soggetti previsti all'art. 1, comma 179, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Copia dei verbali redatti dall'organo accertante, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi al competente ufficio o al Concessionario del servizio.
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all' applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo per le entrate patrimoniali, emesso ai sensi del comma 792 dell'articolo 1, della legge 160/2019.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

4. Non si fa luogo all'emissione di atti di accertamento se l'ammontare dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi, con riferimento ad ogni periodo, risulti inferiore a Euro 12,00.

Art. 14 Rimborsi

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

2. Il procedimento di rimborso deve concludersi nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura pari al tasso legale senza alcuna maggiorazione, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 15 Riscossione coattiva

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento è svolta mediante l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal Titolo II del DPR 602/73, così come disposto dal comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

2. Il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 1 è condotto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

Art. 16 – Funzionario responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone.

2. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1 spettano al concessionario, restando ferme le disposizioni riguardanti compiti e obblighi di ciascun ufficio come indicati nel regolamento di organizzazione degli uffici, in merito al rilascio di atti di concessione e autorizzazione.

Art. 17 Norme transitorie

1. L'entrata in vigore del presente regolamento non comporta la decadenza delle autorizzazioni e delle concessioni che risultano valide e attive alla data del 31.12.2020, e relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 e 837 dell'articolo 1 della L.160/2019.

2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

3. Per il solo anno 2021, anno di prima applicazione del canone mercatale, il numero delle rate e i relativi termini di scadenza per il versamento del canone, vengono fissati con l'atto deliberativo di Giunta comunale con il quale sono stabilite le tariffe.

Art. 18 Entrata in vigore

1 Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del D. Lgs. 446/97 e dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000, entra in vigore il 1° gennaio 2021.



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona



Comune di CASTELFIDARDO

Provincia di Ancona

ALLEGATO A

Suddivisione in zone di occupazione di suolo pubblico (stradario)

Prima categoria, le seguenti Vie, Piazze e scalinata:

- Via D. Alighieri fino all'incrocio di Via Colombo;
- Via M. Angeloni;
- Via F. Baracca;
- Via U. Bassi;
- Via C. Battisti;
- Via Breccia;
- Via G. Carducci;
- Via Casanova;
- P.zza Cavour;
- Via B.go E. Cialdini;
- Via C. Colombo;
- Via G. da Fabriano;
- Via G. D'Annunzio;
- Scalinata Dalmazia;
- Corso XVIII Settembre;
- Via F. Filzi;
- Via U. Foscolo;
- Via G. Garibaldi;
- Via A. Gramsci;
- P.zza G. Leopardi;
- Via G. Marconi;
- Via A. Manzoni;
- Via G. Matteotti;
- Via G. Mazzini;
- P.le Michelangelo;
- Via Montebello;
- P.le Don Minzoni;
- Via C. Mordini;
- V.le IV Novembre fino all'incrocio del B.go E. Cialdini;
- Piazza della Repubblica;
- Via Roma;
- Via F.lli Rosselli;
- Via N. Sauro;
- Via P. Soprani;
- Via S. Soprani;
- Piazza Trento e Trieste;
- Via XXIV Maggio;
- Via Vicolo n. 1;
- Via Vicolo n. 2;
- Via Vicolo n. 3;
- Via Vicolo n. 4;
- Via Vicolo n. 5;
- Via Vicolo n. 6;

Seconda categoria: tutte le Vie e le Piazze non comprese nella Prima categoria.